



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 304 DEL 22-08-2024

Ufficio: SINDACO

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA ANNI 2024/2025 - DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

IL SINDACO

Premesso che:

1. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 703 del 18.06.2024, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2024/2025, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 15 settembre 2024;
2. con il medesimo atto stabiliva, inoltre, la pre-apertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni 1, 2, 7 e 8 settembre 2024;

Rilevato che durante il mese di settembre, essendo la stagione turistico-balneare ancora in essere, tutto il territorio del Comune di Caorle risulta ancora frequentato da numerosi turisti che, usualmente, effettuano escursioni anche nelle zone agresti, vallive e nei canali lagunari;

Preso atto che la Città Metropolitana di Venezia ha istituito Zone di Addestramento Cani (di seguito definite Z.A.C.) che interessano il territorio del Comune di Caorle, che per la loro specificità derogano ai provvedimenti di limitazione del periodo venatorio;

Ritenuto possibile il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica derivanti dalla contemporaneità delle predette attività di svago con l'attività venatoria;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Visto l'articolo 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

È VIETATO, per le ragioni in premessa indicate, l'esercizio dell'attività venatoria, nell'intero territorio del Comune di Caorle, nel periodo dal 01.09.2024 al 14.09.2024 compreso;

Sono escluse dal presente provvedimento le Z.A.C. ricadenti nel Comune di Caorle, così come identificate dalla cartografia della Provincia di Venezia di cui al Calendario Venatorio per la stagione 2024-2025;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza al Prefetto di Venezia ai sensi dell'art. 54/comma 4, punto 2 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
- Regione del Veneto – Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria - Venezia
- Città Metropolitana di Venezia – Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri – Caorle
- Comando Stazione Carabinieri – Villanova di Fossalta di Portogruaro
- Comando Tenenza Guardia di Finanza – Caorle
- Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza - Caorle
- Comando Corpo Polizia Municipale di Caorle
- Comando Stazione Carabinieri Forestale - Portogruaro
- Ambito Territoriale di Caccia n. 1 - Portogruaro

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione on line all'Albo Pretorio Comunale e affissione presso le Delegazioni Comunali di San Giorgio di Livenza e Castello di Brussa.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Marco Sarto

Il Responsabile del Settore
Sarto Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.